



# Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

## ORDINANZA N. 74 DEL 17/07/2020

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio

**OGGETTO:** ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267, RELATIVA AL DIVIETO DI DETENZIONE, DI CONSUMO, NONCHÉ DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE, IN OCCASIONE DELLA STAGIONE TURISTICA ESTIVA ANNO 2020.

### Il Responsabile dell'Area Vigilanza e Territorio

#### PREMESSO:

- che la nostra località è meta di giovani, che giungono soprattutto nelle ore serali e notturne, nei fine settimana e nel periodo di ferragosto e che si riversano sulle vie e piazze del capoluogo nonché sulle spiagge, i quali talvolta, come purtroppo constatato da esperienze pregresse degli scorsi anni, fanno un uso sconsiderato di bevande alcoliche, creando situazioni di degrado della località, causato da schiamazzi, urla, da atti contrari alla pubblica decenza e dall'abbandono incontrollato di bottiglie sul suolo pubblico;
- che il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro che spesso si frantumano e che oltre a costituire grave nocimento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;
- che tutto il territorio del Capoluogo, negli anni scorsi e nelle ultime settimane, è stato oggetto di numerosi interventi per ricorrenti problematiche dovute ad ubriachezza molesta e lordura del suolo pubblico;
- che le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;
- che tali situazioni provocano nei cittadini e nei turisti, un profondo senso di insicurezza, di timore per la propria incolumità e di disgusto che compromettono la fruizione degli spazi pubblici;
- che il verificarsi degli eventi suddetti, ha portato a rilevare danni al patrimonio comunale e privato;

#### RITENUTO:

- necessario prevenire i fenomeni sopra descritti al fine di evitare possibili pericoli e disagi per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
- che la grave situazione sopra descritta, che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;



# Comune di Torri del Benaco

*Provincia di Verona*

## CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree del territorio e la sicurezza urbana, si possono disporre limitazioni in materia di consumo o detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- che per sicurezza urbana viene inteso il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti disciplinati dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'art. 54, comma 4;

INFORMATO preventivamente il Prefetto di Verona, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## ORDINA

1. Con decorrenza dalle ore 19.00 di tutti i GIORNI e fino alle ore 6,00 del giorno successivo, a partire da sabato 18 Luglio 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020, su tutto il territorio comunale:
  - a) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e in lattine, effettuata anche attraverso distributori automatici. È consentita solamente la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico. i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri;
  - a) è vietato detenere in qualunque contenitore e consumare, bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico transito, con esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree di pertinenza degli stessi locali oltreché nelle aree pubbliche dove si svolgono manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati;



# Comune di Torri del Benaco

*Provincia di Verona*

2. Rimane vietato l'abbandono di contenitori vuoti di alimenti e bevande, rifiuti ed altri oggetti comunque fonte di potenziale pericolo per i fruitori delle aree medesime;
3. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, è punito con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 con le modalità previste dalla Legge n. 689/1981, le bevande alcoliche trovate al momento dell'accertamento saranno sequestrate ai fini della confisca ai sensi degli artt. 13 e 19 della Legge 689/1981;
4. La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura di Verona, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare l'osservanza.

## **AVVISA**

Che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Prefetto di Verona, ovvero, in alternativa, al Giudice Amministrativo – T.A.R. Veneto - entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni, o al Capo della Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza e Territorio

Stefano Nicotra / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*